CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI

DEL 193 / 2023 **17/04/2023**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 APRILE 2023

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CREMA Pierino	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	RUSSI Andrea
AMBROGIO Paola	FIRRAO Pierlucio	SALUZZO Alberto Claudio
APOLLONIO Elena	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
BORASI Anna Maria	GARCEA Domenico	SGANGA Valentina
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARIONE Ivana	TOSTO Simone
CASTIGLIONE Dorotea	GRECO Caterina	TUTTOLOMONDO Pietro
CATANZARO Angelo	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CERRATO Claudio	LIARDO Enzo	
CIAMPOLINI Tiziana	PATRIARCA Lorenza	
CIORIA Ludovica	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 32 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CATIZONE Giuseppe - CONTICELLI Nadia - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - DAMILANO Silvia - LEDDA Antonio - MACCANTI Elena - RICCA Fabrizio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)* (…)”.

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per

la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*".

L'art. 1 della Legge 147/2013, ai commi 650 e 651, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per applicare la tariffa anche con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652, nel rispetto del principio "chi inquina paga". L'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, cosiddetto "decreto fiscale", ha disposto che tale facoltà è confermata "*fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente*".

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, pertanto, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenziano:

- la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale deliberazione, nell'allegato A, individua il metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare.

Con il MTR-2 si prevede che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, con facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. Tali condizioni non si sono verificate.

Le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) e s.m.i..

Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2022:
- del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2022, n. 47/2022, con la quale sono state definite le scadenze, le modalità di versamento e le agevolazioni applicate in sede di acconto;
- del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2022, n. 48/2022, con la quale è stato deliberato l'ampliamento dei termini di presentazione della dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni TARI correlate al Covid-19, fissando lo stesso alla data del 31 marzo 2022 ed evidenziando che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito comporta la revoca delle agevolazioni riconosciute ed il loro recupero;
- del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, n. 297/2022, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022;
- della Giunta Comunale del 14 giugno 2022, n. 406/2022, con la quale sono state determinate le agevolazioni TARI e Canone Unico - esercizio 2022 – per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche;
- della Giunta Comunale del 28 giugno 2022, n. 454/2022, con la quale sono state determinate le riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche in riferimento alla raccolta differenziata e alle pratiche di prevenzione dei rifiuti.

Preso atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 definito dall'ARERA, è stato validato dalla Città in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 296/2022 del 29/04/2022, successivamente approvato da ARERA con la Deliberazione 22 Novembre 2022 n. 610/2022/R/RIF; esso, per il 2023, evidenzia costi complessivi pari a Euro 215.301.308 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 8.820.300,00) ed incrementato dal valore per le attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro 1.823.161,00). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 208.304.169 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021).

Preso altresì atto che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore ai sensi del comma 8.5, non hanno presentato all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, che, pertanto, resta invariata con riferimento alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio sino all'aggiornamento biennale previsto dal comma 8.1 per le sole annualità 2024 e 2025.

Rilevato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., al comma 653 prevede che nella determinazione dei costi il comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come esposto nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il metodo MTR-2 e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale.

Rilevato che, dopo l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, l'economia mondiale ha vissuto un ulteriore periodo di crisi dovuto all'incremento dei prezzi dell'energia, venutosi ad aggravare dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino.

Anche il nostro Paese ha dovuto far fronte ad un nuovo turbamento dell'economia, con ricadute negative e grave disagio sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico della Città.

In questo scenario già complesso, molte famiglie hanno ridotto i consumi, hanno perso il lavoro e sono in grande difficoltà nel sostenere le spese; le attività economiche colpite dall'aumento dei costi energetici hanno rappresentato difficoltà finanziarie che portano ad aumentare fortemente il rischio di morosità.

Al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica, che vede da un lato una frenata del sistema economico e dall'altro evidenti difficoltà finanziarie per parte della popolazione residente nella Città di Torino, si ritiene necessario ed opportuno confermare la volontà di rimodulazione degli indici di produttività dei rifiuti, al fine di garantire costanza dei criteri di tassazione nel tempo, oltre che contenere e mantenere uniformi quanto più possibile gli aumenti tariffari di tutte le categorie domestiche e non domestiche, inevitabili per garantire l'integrale copertura dei costi rilevati nel piano economico finanziario, tenuto conto della modifica della base imponibile TARI a inizio 2023 rispetto all'anno precedente,con una lieve riduzione della contribuzione delle utenze domestiche (dovuto essenzialmente all'incremento dei nuclei con 1 componente e la riduzione di quelli con 2, 3 e 4) ed un lieve incremento di quella delle non domestiche.

Richiamato il Documento unico di programmazione per il periodo 2023-2025.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare la tassa rifiuti per l'anno 2023:
- delle utenze domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella G dell'allegata relazione tecnica;
- delle utenze non domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella H dell'allegata relazione tecnica.

Dando atto che esse si applicheranno per tutto il 2023, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2023, n. 91/2023, con la quale, in relazione alla TARI 2023, sono state definite le scadenze, le modalità di versamento ed è stata confermata l'applicazione in sede di acconto dell'agevolazione alle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi.

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche, da applicare in sede di saldo:

A. Agevolazione I.S.E.E.

Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, la deliberazione 158/2020 della stessa Autorità ha previsto che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, abbia possibilità di introdurre dall'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti.

A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale di sconto TARI
	da Euro	a Euro	
Prima fascia	0	13.000	40%
Seconda fascia	13.000,01	17.000	25%
Terza fascia	17.000,01	24.000	15%

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2023, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.
Saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 29 settembre 2023, relative a dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) sottoscritte dagli utenti dal 28 settembre 2022 al 22 settembre 2023, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31/12/2023, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.
Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2023 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2023.
La fattispecie è prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con quella di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) dello stesso regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 5.800.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

A. Riduzione per la raccolta differenziata e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.

E' prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno.
La medesima riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa è prevista a favore delle utenze domestiche che adottino specifiche pratiche di prevenzione dei rifiuti (es. acquisto di pannolini o assorbenti riutilizzabili, acquisto di coppette mestruali riutilizzabili).
Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
Le fattispecie agevolative sono previste dall'art. 16 del vigente Regolamento TARI rispettivamente commi 1 e 2. L'agevolazione per azioni di prevenzione dei rifiuti non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 260.000 circa, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Con riferimento alle utenze non domestiche, per l'anno 2023 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

B. Agevolazione per cantieri di opere pubbliche.

E' prevista a favore delle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi.
In attuazione di tali criteri, le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi, previa verifica ulteriore da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità in relazione all'effettiva decorrenza di tale periodo, sono le seguenti:

- via Po, per rinnovo binari: nel corso del 2023 è previsto l'avvio dei lavori di sostituzione dei binari in via Po a cura di InfraTO; i lavori saranno preceduti da interventi dei gestori dei sottoservizi Italgas, Smat, Ireti, Iren semafori, gestori telefonici, di rifacimento/riposizionamento delle reti e della stessa InfraTO di preparazione alla sostituzione binari; questi lavori propedeutici interesseranno tratti parziali della via senza chiusure al traffico, con inizio nel mese di aprile; la sostituzione dei binari partirà dal mese di novembre e avrà una durata di almeno 12 mesi; le lavorazioni comporteranno limitazioni al traffico veicolare della via Po.

Le percentuali di agevolazione, il periodo di applicazione e le zone interessate saranno individuate con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
La fattispecie è prevista dall'art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
Dal confronto con la Divisione Infrastrutture e Mobilità, al momento non si prevedono lavori pubblici con tali caratteristiche; la copertura finanziaria dell'eventuale perdita di gettito deve essere assicurata con risorse a carico dell'Ente.

C. Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali.

E' prevista un'agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2023

alle utenze interessate.
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 8.000 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

D. Agevolazioni a favore di Associazioni e scuole per l'infanzia.

E' prevista un'agevolazione del 30% a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.
Le fattispecie sono previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento TARI.
In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle scuole per l'infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del vigente Regolamento TARI. Le agevolazioni sono applicate in sede di saldo 2023, dietro istanza di parte, purché i contribuenti siano in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e non possono cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 46.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

E. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.

In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2023 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione TARI è proporzionale al peso documentato delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati a recupero sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.
E' prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che adottino pratiche di prevenzione dei rifiuti previste dall'art. 15, comma 4, del Regolamento TARI e non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento.
Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Le agevolazioni di cui alle lettere A), C), D), E), saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo dovuto per l'anno 2023 ed in mancanza di attivazione di un piano rateale entro il termine del 30 giugno 2024, per essere recuperate con l'emissione del saldo TARI del 2024.

Restano confermate, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI:

- l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

La perdita di gettito presunta è, rispettivamente, pari ad Euro 640.000 e ad Euro 50.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*".

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

Richiamato l'art. 3, comma *5-quinquies* del D.L. 30/12/2021, n. 228 (cd Milleproroghe), convertito con modificazioni nella L. 25/2/2022, n. 15, che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto inoltre che con verbale n. 19 del 23/03/2023 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare le tariffe TARI 2023, quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G e H della "Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe" (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;

2. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2023, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, essendo applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione;

3. di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per consentire l'immediata applicazione delle tariffe Tari deliberate.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 23
VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23: Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 23
VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23: Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-193-2023-All_1-ALL.1_Relazione_Tecnica_Tariffe_Tari_2023.pdf
2. DEL-193-2023-All_2-PROP-7577-2023-All_1-prot._1168_-Verbale_n._19_del_23.03.2023_parere_revisori_tariffe_tari.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento